



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI POTENZA

Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it
URP – NUMERO VERDE – 800291622 – fax 0971 413201

STRUTTURA PROPONENTE:
AVVOCATURA

DELIBERA n. 44/2026

OGGETTO: IMPUGNAZIONE DINANZI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI POTENZA N. 467/2026. AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.
--

L'anno 2026 il giorno 20 (venti) del mese di ottobre nella sede dell'ATER

L'AMMINISTRATORE UNICO

Geom. Nicola Pietro Salvia, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n.15 del 22.12.2024, assistito dal Direttore dell'Azienda Ing. Pierluigi ARCIERI;

PREMESSO CHE

- la Corte d'Appello di Potenza, con sentenza n. 467/2026, ha respinto l'impugnazione proposta dall'ATER avverso la sentenza n. 10/2022 del Tribunale di Potenza, di definizione del giudizio n. 724/2005 RG, al quale erano stati riuniti plurimi giudizi aventi i numeri di RG 652/2006, 653/2006, 655/2006, 656/2006, 742/2006, 743/2006, 744/2006 e 745/2006;
- la pronuncia ha definito il secondo grado di una complessa vicenda giudiziaria che aveva avuto inizio nel 2004 allorquando 123 proprietari di alloggi costruiti e venduti dall'ex IACP di Potenza, a seguito del crollo del tetto di uno dei fabbricati facenti parte dell'unico compendio immobiliare, convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale civile di Melfi, l'ATER, subentrata all'EPER ex IACP (in qualità di venditore), la Ciuffreda Sas (in qualità di appaltatore dei citati lavori), l'ingegner Nicola Laguardia (in qualità di direttore dei lavori) e l'ingegner Antonio Marella (in qualità di collaudatore dei lavori);
- i suddetti attori, con distinti atti di citazione, avevano prospettato molteplici e concorrenti forme di responsabilità al fine di sentire accogliere le domande risarcitorie formulate;
- l'ATER si era costituita nei suddetti giudizi eccependo in primo luogo la prescrizione delle domande attoree (sia a titolo di responsabilità extracontrattuale che contrattuale) e l'incompetenza per territorio a favore del Tribunale di Potenza;
- nel merito, poi, l'ATER aveva contestato gli assunti difensivi prospettati dagli attori e, in via subordinata, aveva chiesto che venisse limitata nella misura minima la condanna a proprio carico tenendo conto del proprio eventuale ed effettivo contributo causale nella produzione dell'evento;
- l'ATER, a tal fine, oltre a chiamare in causa la ditta appaltatrice "Geom. Vito Ciuffreda di Ing. Domenico Ciuffreda & C sas", unica legittimata passiva, proponeva, in via riconvenzionale, domanda di rivalsa nei confronti dell'appaltatore, del direttore dei lavori e del collaudatore;
- nel corso dei giudizi, in seguito a valutazioni di natura tecnica e, non da ultimo, di valutazioni concernenti l'impatto socio-ambientale determinato dagli eventi esposti negli atti di causa, l'ATER decideva di tacitare gli attori e di sottoscrivere specifici atti di transazione, stipulando con ciascuno di essi distinti atti notarili contenenti, tra l'altro, la cessione all'ATER del diritto di proprietà superficiaria sulle singole unità immobiliari in cambio della corresponsione di un equo ristoro comprensivo di spese legali ed altri oneri sostenuti;
- le transazioni lasciavano impregiudicato il diritto di surrogazione dell'ATER nei confronti degli eventuali responsabili, per il recupero di quanto corrisposto ai proprietari degli alloggi, con riserva del diritto di agire in rivalsa nei confronti dell'appaltatore, del direttore dei lavori e del collaudatore;
- le suddette transazioni venivano stipulate da tutti gli attori ad eccezione dei signori D'Amato, Sassone e Fornuto, ragion per cui i procedimenti civili da questi ultimi avviati, iscritti con i numeri di RG 651/06 e 654/06 presso il Tribunale di Melfi, in seguito Tribunale di Potenza, seguivano un iter giudiziario differente da quello fin qui esposto e riguardante i procedimenti recanti i numeri di RG 724/05, 652/2006, 653/2006, 655/2006, 656/2006, 742/2006, 743/2006, 744/2006, e 745/2006;
- in relazione ai procedimenti n. 651/06 e 652/06 RG, infatti, il Tribunale di Melfi, con le sentenze parziali n. 276/2012 e 277/2012, condannava, in solido, l'appaltatore, il Direttore dei lavori, il Collaudatore e l'A.T.E.R., affermando nei confronti dell'ATER una responsabilità indiretta a risarcire il danno in favore, rispettivamente, dei signori D'Amato, Sassone e Fornuto;

- le sentenze parziali inoltre accertavano, pur nell'ambito della solidarietà nei confronti dei danneggiati, una suddivisione della responsabilità imputando il 50% in capo all'appaltatore, il 20% in capo a ciascun tecnico ed il 10% all'ATER, la quale manifestava l'intento di far valere i propri diritti nei confronti delle altre parti;
- con separata ordinanza, inoltre, il Tribunale rimetteva le citate cause in istruttoria al fine di verificare, tramite consulenza tecnica d'ufficio, l'importo dovuto dalle restanti parti in ragione dell'azione di regresso esercitata dall'ATER;
- per quanto riguarda i giudizi numero 724/05, 652/2006, 653/2006, 655/2006, 656/2006, 742/2006, 743/2006, 744/2006, e 745/2006 RG, il Tribunale, con Ordinanza del 23.3.2011, preso atto delle citate transazioni, dichiarava la cessazione della materia del contendere limitatamente al rapporto tra gli originari attori e l'ATER e conferiva incarico al CTU al solo fine *“di accertare l'an ed il quantum della responsabilità da attribuire a ciascuno dei convenuti”*;
- in corso di causa, il Giudice conferiva al proprio perito d'ufficio l'incarico di rispondere ai quesiti ivi formulati ed aventi ad oggetto la natura ed entità dei vizi degli immobili, le responsabilità delle parti, la congruità del prezzo pagato dall'ATER con le transazioni, nonché i costi per la rimozione dei difetti delle costruzioni;
- la relazione peritale, arricchita dalle numerose indagini svolte e dagli esami tecnici condotti dalla regione Basilicata mediante la locale Università, accertava la natura occulta dei vizi in questione chiarendo peraltro che le cause del crollo del citato tetto e dell'inidoneità abitativa degli alloggi in questione erano da ascrivere alla cattiva esecuzione dell'opera, all'impiego di materiali scadenti (come nel caso del calcestruzzo depotenziato) nonché ad evidenti omissioni sotto il profilo della conduzione dei lavori (come nel caso della mancanza della relazione a strutture ultimate completa delle prove sui materiali);
- espletata la consulenza d'ufficio, il Giudice monocratico disponeva la riunione del giudizio RG 724/2005 a quelli recanti i numeri 652/2006, 653/2006, 655/2006, 656/2006, 742/2006, 743/2006, 744/2006 e 745/2006 di RG, pendenti fra le medesime parti;
- successivamente, avuta conoscenza dell'intervenuta cancellazione della società appaltatrice dal Registro delle Imprese, i suddetti procedimenti venivano interrotti dal GOT (giudice onorario del Tribunale), subentrato al precedente giudice togato;
- pendente il termine per la riassunzione, il suddetto magistrato onorario, in violazione dell'art. 305 c.p.c., dichiarava l'estinzione dei giudizi riuniti ritenendo erroneamente applicabile il termine per la riassunzione post-riforma 2009 del processo civile (tre mesi) mentre invece nel caso di specie andava applicato il termine ante riforma (6 mesi), trattandosi di giudizio incardinato in epoca ancor più risalente;
- lo stesso giudice onorario, tuttavia, in data 14.12.2015, appena sette giorni dopo l'emissione, accortosi del grave errore commesso, con una autocorrezione d'ufficio, dichiarava nulla la suddetta ordinanza e rimetteva la causa sul ruolo;
- nel rispetto del citato termine semestrale, pertanto, sia l'ATER, sia i convenuti Marella e Laguardia, provvedevano a riassumere i citati procedimenti riuniti, in corso, i quali venivano trattati da un nuovo giudice nominato in sostituzione del precedente GOT;

- i citati procedimenti, tuttavia, venivano nuovamente interrotti a causa della morte del convenuto ing. Marella, collaudatore delle opere;
- riassunto nuovamente il processo e precisate le conclusioni, i citati procedimenti riuniti venivano affidati alle cure di un nuovo magistrato togato il quale, con la sentenza n. 10/2022, sottraendosi alla verifica del merito della controversia, dichiarava la improseguibilità dei giudizi vanificando in tal modo una istruttoria per la quale si erano resi necessari venticinque anni di attività processuale;
- la Corte d'Appello di Potenza, investita del gravame, in conformità, respingeva l'impugnazione proposta dall'ATER, confermando il decum del giudice di prime cure, attraverso la citata sentenza n. 467/2026, su una vicenda giudiziaria, estremamente articolata, avviata nel lontano duemilaquattro, licenziata, senza considerare il processo validamente pendente;
- secondo la sentenza di primo grado, avvalorata dalla sentenza in grado d'appello, il citato provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo, ancorché pronunciato in forma di ordinanza o decreto, avrebbe natura sostanziale di sentenza e quindi, avrebbe dovuto essere impugnato solo mediante l'appello, non potendo essere revocato e/o modificato dallo stesso giudice rimasto ormai privo di ogni potere decisorio;
- l'emissione delle sentenze, in doppia conforme, dopo numerosi avvicendamenti nella gestione del processo, come disposti dal Tribunale e dalla Corte d'appello, smentivano l'operato del giudice onorario, ritenendo del tutto irrilevante la revoca della prima ordinanza di estinzione, in considerazione della sua natura di sentenza, senza potere da parte del GOT, di revocarla d'ufficio, azzerando così tutta l'attività processuale svolta;

CONSIDERATO CHE

- il Tribunale e la Corte d'Appello non hanno adeguatamente valutato il fatto che, pendente il termine per l'impugnativa avverso la dichiarazione di estinzione del processo, lo stesso magistrato onorario aveva dichiarato nulla la citata ordinanza di estinzione dei giudizi ed aveva già rimesso la causa sul ruolo;
- la dichiarazione di improseguibilità non può penalizzare la parte che, nel rispetto della legge, ha riassunto comunque nei termini, una volta disposta la prosecuzione del giudizio, coerente con la rimozione di un provvedimento tolto poiché nullo per vizio genetico;
- per tale ragione, appare meritevole di tutela l'affidamento incolpevole delle parti in causa che, confidando nell'autocorrezione del magistrato, hanno riassunto la causa nel termine semestrale senza impugnare l'ordinanza di estinzione annullata dallo stesso magistrato onorario che l'aveva precedentemente adottata;
- assume rilevanza, nel caso di specie, il principio della c.d. "apparenza", applicabile anche nel diritto processuale, secondo il quale, in presenza di circostanze univoche ed obbiettive, deve prevalere l'esigenza di certezza dei rimedi impugnatori essendo del tutto irragionevole ed iniquo far sopportare ad un soggetto incolpevole gli effetti sfavorevoli derivanti da un errore commesso dal Giudice, né la dichiarazione di improseguibilità può penalizzare la parte che ha rispettato la legge attraverso la riassunzione nei termini, pur in presenza di un provvedimento viziato, ma è fondamentale rimarcare, viziato in applicazione di una norma inesistente che aveva supportato l'ordinanza del 7.12.2015, dichiarata nulla nell'immediatezza, con rimessione della causa sul ruolo;

RITENUTO CHE

- secondo i canoni di normale diligenza e buona fede, l'ATER non era tenuta a proporre un'impugnativa meramente "precauzionale";
- per quanto evidenziato in motivazione, sussistono sufficienti ragioni per impugnare la sentenza n. 467/2026 della Corte d'Appello di Potenza innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, nonostante il sensibile tasso di rischio a confronto di una giurisprudenza sempre più rigorosa rispetto al principio dell'affidamento riposto dalla parte che si è fiduciosamente adeguata al provvedimento del giudice senza impugnarlo, con ristretti spazi di tutela;
- di conseguenza, il ricorso non potrà limitarsi a denunciare un semplice errore del giudice adito, ma richiederà una impostazione programmatica di contrasto per sollecitare una svolta interpretativa a salvaguardia del diritto di difesa e del giusto processo, nonché dei principi di apparenza giuridica e di legittimo affidamento, tutti valori protetti dalla Costituzione e sacrificati dall'eccessivo rigore formalistico dei giudici di merito, i quali hanno negato rilevanza all'immediata autotutela del Giudice onorario;

VALUTATO CHE

- il vizio di legittimità dovrà, quindi, essere prospettato come violazione e falsa applicazione delle norme di diritto e, in particolare, come violazione e/o falsa applicazione dei principi di apparenza e affidamento, per aver escluso ogni tutela alla parte che ha confidato nell'autocorrezione del giudice e nella prosecuzione del processo, proprio in base ai canoni di normale diligenza e buona fede, in quanto l'ATER non era tenuta a impugnare un provvedimento che lo stesso organo giudicante aveva già ritirato ed eliminato dal processo;
- dunque, occorrerà sostenere l'applicazione di una regola troppo rigida e ingiusta da parte della Corte, punendo l'ATER per essersi fidata di un atto ufficiale del magistrato;
- a supporto della difesa dell'ATER esiste un importante precedente delle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 390/2011) che tutela l'affidamento delle parti contro gli errori del giudice, evitando di fare impugnazioni precauzionali;
- in questi casi il codice di procedura civile (art. 153 comma 2 cpc) prevede il rimedio della rimessione in termini per chi perde un diritto senza averne colpa;

RAVVISATO CHE

- il ricorso è tecnicamente proponibile ma l'azione di "contrasto" è l'unica via per tentare di scardinare questo blocco interpretativo;
- l'obiettivo strategico sarà chiedere alla Cassazione, attraverso il necessario contemperamento tra le regole del formalismo processuale e l'effettività della tutela costituzionale, di rimettere la questione alle Sezioni Unite, atteso che la decisione della stessa comporta la risoluzione di una questione di diritto di particolare importanza, invocando il diritto di difesa contro una modalità che sacrifica la sostanza del processo;
- il rischio di rigetto con condanna alle spese è concreto ma lo strumento prospettato è l'unico rimedio per evitare che la sentenza passi in giudicato, con conseguente perdita definitiva del merito della causa, trasformandosi in ostacolo al diritto della tutela giurisdizionale;

RILEVATO CHE

- l'importanza della controversia ed i risvolti correlati impongono di coltivare la difesa in giudizio fino all'esperimento del giudizio di legittimità, mettendo in campo la migliore scelta possibile a tutela degli interessi dell'ente;
- l'interesse tutelato è garantito e governato attraverso la salvaguardia dei principi costituzionali di buon andamento, economicità, prudenza e ragionevolezza, posti a sostegno dell'azione della pubblica amministrazione;

VERIFICATO CHE

- l'avv. prof. Giuseppe Vetrano ha manifestato la propria disponibilità ad assumere il presente incarico;
- il professionista, in considerazione del consolidato rapporto fiduciario e dell'attività difensiva già prestata nei precedenti gradi di giudizio, ha proposto una determinazione del compenso particolarmente favorevole per l'ente, applicando i parametri forensi esclusivamente ad un unico procedimento, espressamente limitando l'applicazione della maggiorazione per la pluralità di parti o per i procedimenti riuniti;
- l'importo complessivo, a seguito di reciproche valutazioni, è stato concordemente quantificato in € 13.000,00, oltre spese generali (15%), IVA, CPA e rimborso delle spese vive documentate, sulla base dello schema di contratto di prestazione d'opera professionale allegato alla presente deliberazione, nel rispetto delle previsioni contenute nell'art. 50 del D.lgs n. 36/2023 e secondo i parametri indicati nel Tariffario forense;

RITENUTA l'indifferibilità e l'urgenza del presente provvedimento;

VISTA la delibera dell'Amministratore Unico p.t. n. 100 del 22.12.2022/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Azienda e sono stati conferiti i nuovi incarichi dirigenziali;

VISTO l'art. 2 della Legge Regionale di Basilicata 23 dicembre 2025, n. 53 con il quale è stato autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio nel rispetto di quanto previsto al punto 8 dell'allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011, fino al 30 aprile 2026;

CONSIDERATO che dal 1 maggio 2026 l'Ater opera in gestione provvisoria;

CONSIDERATO che la gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e degli obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

RILEVATO che la spesa, determinata con il presente provvedimento, è contenuta in un dodicesimo di quella complessiva prevista nello specifico capitolo di competenza del Bilancio di Previsione 2025-2027, relativamente alla annualità 2026, approvato con Delibera di giunta Regionale n. 849 del 30.12.2025;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competenza, degli atti propedeutici alla suesposta proposta di deliberazione;

DATO ATTO, altresì, della insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale, del Responsabile del Procedimento rispetto all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e dell'art. 6 del DPR n. 62/2013;

VISTI i pareri favorevoli espressi:

- dall'Avvocato dell'azienda in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente deliberazione;
- dal Direttore dell'Azienda in ordine alla legittimità della proposta di cui alla presente deliberazione;

D E L I B E R A

- 1) di approvare le motivazioni espresse in narrativa da intendersi totalmente richiamate e trascritte quali parti costitutive e integranti del presente provvedimento;
- 2) di promuovere ricorso innanzi alla Suprema Corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Potenza n. 467/2026, resa in data 16.06.2026 e, per l'effetto, di conferire il mandato difensivo congiunto e disgiunto all'avv. prof. Giuseppe Vetrano del Foro di Avellino e all'avv. Marilena Galgano, responsabile dell'Ufficio Legale dell'ente, autorizzandoli a stare in giudizio in nome, per conto e nell'interesse dell'ATER di Potenza, giusta procura speciale alle liti, da apporsi in calce o a margine del redigendo ricorso;
- 3) di autorizzare la stipula del relativo contratto di prestazione d'opera professionale, secondo lo schema allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 4) di impegnare per il professionista esterno all'Ente la somma complessiva di euro 13.000,00, oltre al rimborso delle spese generali (15%), IVA e CPA e spese vive documentate, come da contratto d'opera professionale debitamente sottoscritto in relazione all'intervento di cui trattasi, per l'attività difensiva innanzi alla Suprema Corte di Cassazione;
- 5) di liquidare il corrispettivo convenuto con le modalità previste nel disciplinare di incarico allegato alla presente deliberazione, a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica.

La presente deliberazione, costituita da n. 8 facciate e dall'allegato schema di convenzione, è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all'Albo on-line dell'Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione.

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA

F.to Pierluigi ARCIERI

L'AMMINISTRATORE UNICO

F.to Nicola Pietro SALVIA

STRUTTURA PROPONENTE:
“AVVOCATURA”

DELIBERA n. 44/2026

OGGETTO:	IMPUGNAZIONE DINANZI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI POTENZA N. 467/2026. AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.
----------	---

L'ESTENSORE DELL'ATTO (Avv. Marilena GALGANO)

F.to Marilena GALGANO

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il sottoscritto attesta l'avvenuta istruttoria degli atti necessari e di averli adeguatamente valutati ai fini della proposta della presente deliberazione e che, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/90, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze per conflitto d'interessi tali da giustificare e necessitare l'astensione dal procedimento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Avv. Marilena GALGANO)

F.to Marilena GALGANO

PARERI DI REGOLARITA' AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto:

AVVOCATURA
(Avv. Marilena GALGANO)

20.10.2026

F.to Marilena GALGANO

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto:

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA
(Ing. Pierluigi ARCIERI)

20.10.2026

F.to Pierluigi ARCIERI

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità del presente atto:

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA
(Ing. Pierluigi ARCIERI)

20.10.2026

F.to Pierluigi ARCIERI